

SENATO DELLA REPUBBLICA

XV LEGISLATURA

N. 517

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori MANTICA, MATTEOLI, ALLEGRINI, AUGELLO, BALBONI, BALDASSARRI, BATTAGLIA Antonio, BERSELLI, BORNACIN, BUCCICO, BUTTI, CARUSO, COLLINO, CORONELLA, CURSI, CURTO, DE ANGELIS, DIVELLA, FLUTTERO, GRAMAZIO, LOSURDO, MANTOVANO, MARTINAT, MENARDI, MUGNAI, PONTONE, RAMPONI, SAIA, SAPORITO, SELVA, STORAGE, STRANO, TOFANI, TOTARO, VALDITARA, VALENTINO e VIESPOLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 MAGGIO 2006

Riforma della disciplina dell’attività di cooperazione
allo sviluppo dell’Italia

ONOREVOLI SENATORI. - I profondi mutamenti del contesto internazionale ed i crescenti impegni del nostro Paese per il mantenimento della pace, la tutela dei diritti umani e la promozione dello sviluppo economico e sociale dei Paesi in via di sviluppo e dei Paesi con economie in transizione ripropongono alla nostra attenzione la necessità di una riforma delle politiche e degli strumenti della cooperazione internazionale allo sviluppo.

La cooperazione con i Paesi in via di sviluppo ed i Paesi con economie in transizione costituisce una componente fondamentale della politica estera dell'Italia, che risponde ad una esigenza etica di solidarietà tra i popoli. L'attuale legislazione sulla cooperazione allo sviluppo (legge 26 febbraio 1987, n. 49) si è rivelata sin dall'inizio della sua applicazione inadeguata ad assicurare la necessaria efficienza e trasparenza. Le numerose modifiche che si sono succedute, spesso originate dall'esigenza di imporre maggiori controlli, all'epoca della cosiddetta «malacooperazione» sulla quale indagò una apposita Commissione parlamentare di inchiesta, non hanno sortito altro effetto che di creare un quadro normativo di difficile lettura.

La riforma degli strumenti della cooperazione allo sviluppo si rende necessaria altresì perchè i risultati spesso deludenti dell'azione svolta in questo campo dalla comunità internazionale hanno portato ad una profonda trasformazione delle modalità di attuazione dell'azione di cooperazione, non più incentrata su singoli progetti di assistenza tecnica, ma su azioni di sostegno a programmi di ampio respiro ed a settori di attività, dando nel contempo maggiori responsabilità ai Paesi beneficiari stessi.

L'Italia deve adeguare gli strumenti della sua cooperazione a questo mutato quadro complessivo, tenendo presente, innanzitutto, la necessità di assicurare una forte azione di guida di Governo sulla cooperazione, la sua integrazione nell'azione di politica estera e l'opportunità di decentrare le attività nei Paesi beneficiari stessi, per assicurare un loro maggiore coinvolgimento ed accrescere l'efficienza delle azioni svolte.

Il disegno di legge che si presenta risponde a queste esigenze. Infatti, è previsto che sia il Consiglio dei ministri ad approvare un documento di programmazione triennale che fissa gli indirizzi generali delle politiche di cooperazione. Inoltre, viene istituita la figura di un Viceministro per la cooperazione allo sviluppo, che sarà responsabile di assicurare la individuazione e l'attuazione di specifiche politiche. Si prevede anche che venga istituito un comitato consultivo, che costituirà un foro di dialogo sulla cooperazione con le organizzazioni della società civile.

La competenza relativa alla cooperazione allo sviluppo è attribuita al Ministero degli affari esteri, coerentemente con il nostro convincimento della necessità di una sua integrazione nella politica estera del Paese. Tale attribuzione si estende a tutte le attività di cooperazione, anche quelle attualmente seguite dal Ministero dell'economia e delle finanze. Si riconosce, tuttavia, che essendo la cooperazione un'attività specifica, occorre che il Ministero disponga di personale qualificato e pertanto si propone la creazione di una specifica area funzionale per la cooperazione, in analogia a quanto già disposto dalla legge per l'area della promozione culturale.

Si propone, inoltre, che vengano creati appositi uffici di cooperazione presso le

Ambasciate nei Paesi in via di sviluppo e con economie in transizione, al fine di assicurare maggiore efficienza all'azione di cooperazione, coinvolgere maggiormente i Paesi beneficiari stessi e disporre di uno strumento che consenta anche di controllare l'azione svolta *in loco* dalle delegazioni dell'Unione europea e dagli organismi internazionali.

Viene inoltre data la necessaria attenzione alle attività di cooperazione svolte dagli enti locali, prevedendo la possibilità da parte del Ministero degli affari esteri di attuare iniziative congiunte. Si riconosce anche il ruolo fondamentale svolto dalle organizzazioni non governative nella cooperazione allo sviluppo, prevedendo adeguate misure di sostegno che ne promuovano l'azione e misure che favoriscano l'interazione con le azioni

del Governo. Infine particolare attenzione viene data alla promozione e valorizzazione del volontariato, che costituisce una componente essenziale e particolarmente qualificante dell'azione di cooperazione dell'Italia.

La proposta prevede anche una serie di norme tendenti a rendere più efficienti le procedure, quale l'istituzione di un fondo speciale per la cooperazione e la possibilità, con norme regolamentari, di adeguare la normativa su contratti e rendicontazioni alle esigenze di contesti molto diversi dall'Italia. Non mancano disposizioni relative ai controlli, prevedendo l'istituzione di un apposito servizio presso il Ministero degli affari esteri. L'azione di cooperazione deve infatti in ogni caso coniugare l'efficienza ed efficacia degli interventi con la trasparenza delle procedure.

DISEGNO DI LEGGE

CAPO I

FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1.

(Finalità della cooperazione allo sviluppo)

1. La Repubblica promuove la cooperazione con i Paesi in via di sviluppo (PVS) e con i Paesi con economie in transizione (PET), quale manifestazione dello spirito di solidarietà tra i popoli.

2. La cooperazione con i PVS e con i PET, di seguito denominata «cooperazione allo sviluppo», è parte integrante della politica estera dell'Italia. Essa è finalizzata a promuovere lo sviluppo sostenibile dei PVS e dei PET, favorendone il progresso economico, sociale e culturale.

Art. 2.

(Obiettivi prioritari della cooperazione allo sviluppo)

1. Sono considerati obiettivi prioritari dell'attività di cooperazione allo sviluppo dell'Italia:

a) il rafforzamento delle istituzioni pubbliche e private e la promozione delle economie locali dei PVS;

b) la lotta alla povertà ed all'emarginazione sociale;

c) il sostegno ai processi di democratizzazione;

d) la tutela dei diritti umani e delle libertà fondamentali;

e) la difesa dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza;

f) il miglioramento della condizione femminile e la promozione della piena partecipazione delle donne alla vita economica, politica e sociale dei loro Paesi;

g) il governo responsabile dei flussi migratori;

h) la tutela dell'ambiente.

Art. 3.

(Soggetti e destinatari della cooperazione allo sviluppo)

1. Sono soggetti della cooperazione allo sviluppo dell'Italia l'Amministrazione centrale dello Stato, gli enti locali, altri soggetti pubblici e soggetti privati, incluse le organizzazioni della società civile.

2. Sono destinatari delle iniziative di cooperazione le popolazioni dei PVS e dei PET, direttamente o tramite governi centrali e locali ed istituzioni e organizzazioni pubbliche e private.

Art. 4.

(Aiuto pubblico allo sviluppo)

1. L'insieme delle attività di cooperazione allo sviluppo, da realizzare, nel rispetto delle finalità di cui all'articolo 1 della presente legge ed in conformità ai principi convenuti in sede di Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), con finanziamenti a dono o a credito, e con i relativi stanziamenti a carico del bilancio dello Stato, è denominato Aiuto pubblico allo sviluppo (APS).

2. L'APS si realizza in via bilaterale, multilaterale e multilaterale.

Art. 5.

(APS bilaterale)

1. L'APS si realizza in via bilaterale, attraverso la realizzazione di progetti, programmi ed altre iniziative a dono, finanziati interamente o parzialmente dall'Amministrazione dello Stato, da enti pubblici e da enti locali, oppure tramite la concessione di contributi al bilancio o la concessione di crediti a condizioni agevolate in favore dei PVS e dei PET.

2. Le attività di cui al comma 1 possono essere attuate direttamente dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, di cui all'articolo 15, oppure affidate ad organizzazioni non governative (ONG), enti e società private, oppure realizzate dal Paese beneficiario sotto la sua responsabilità.

3. La concessione di crediti a condizioni agevolate, per finalità che concorrano al raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, anche in consorzio con enti o banche estere, a governi, banche centrali o enti pubblici dei PVS, è effettuata da una istituzione finanziaria nazionale individuata mediante procedura di gara dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, a valere su un fondo rotativo costituito presso la Direzione generale stessa.

4. I crediti di aiuto possono essere concessi per attività rientranti nelle finalità di cui all'articolo 1 o, in casi di calamità, emergenza o situazione economica di particolare gravità, quale sostegno al bilancio. I crediti concessi quale sostegno al bilancio devono essere approvati con decreto del Viceministro degli affari esteri per la cooperazione allo sviluppo, di cui all'articolo 9.

5. A valere sul fondo rotativo di cui al comma 3 possono essere concessi crediti agevolati alle imprese italiane per il parziale finanziamento della loro quota di capitale di rischio in imprese miste, da realizzare nei PVS con partecipazione di investitori, pubblici o privati, del Paese destinatario o di al-

tri Paesi, nonché per la partecipazione al capitale di rischio di società promotrici di progetti in concessione.

Art. 6.

(APS multilaterale)

1. L'APS si svolge in via multilaterale mediante il finanziamento di specifiche iniziative di cooperazione promosse e realizzate da organismi internazionali. Tale partecipazione deve essere disciplinata da appositi accordi internazionali tra il governo della Repubblica italiana e l'organismo internazionale promotore dell'iniziativa, che determinino le rispettive responsabilità e permettano il controllo delle iniziative da realizzare, nel rispetto dell'autonomia degli organismi internazionali stessi.

Art. 7.

(APS multilaterale)

1. L'APS si realizza in via multilaterale attraverso il sostegno al bilancio di organismi internazionali operanti nel campo della cooperazione allo sviluppo, oppure la partecipazione finanziaria a fondi di cooperazione istituiti da organismi internazionali e comunitari, a banche e fondi di sviluppo. La concessione di contributi volontari al bilancio di enti internazionali deve essere deliberata con decreto del Viceministro degli affari esteri per la cooperazione allo sviluppo, previo parere obbligatorio delle Commissioni competenti in materia di affari esteri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, da esprimere entro sessanta giorni dalla trasmissione della richiesta, e previo parere del Consiglio direttivo per la cooperazione allo sviluppo, di cui all'articolo 13.

Art. 8.

(Interventi di emergenza)

1. L'APS include altresì interventi attuati nei PVS e nei PET in seguito a calamità naturali o causate dall'uomo e a situazioni di emergenza originate da eventi eccezionali, che minaccino la sopravvivenza di popolazioni. Tali interventi includono l'invio di missioni di soccorso, attrezzature e derrate alimentari e la messa in opera di strutture sanitarie e di campi di accoglienza per popolazioni sfollate o rifugiate.

2. Gli interventi di cui al comma 1 devono essere approvati con decreto del Viceministro degli affari esteri per la cooperazione allo sviluppo che, riconosciuto lo stato di calamità o di emergenza, ne determina altresì la durata.

3. Gli interventi di cui al comma 1 possono essere attuati direttamente dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, anche d'intesa con il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, che può porre a disposizione personale specializzato e mezzi idonei. Essi possono altresì essere affidati per la realizzazione ad ONG iscritte all'albo di cui all'articolo 24, oppure realizzati da organismi internazionali.

CAPO II

INDIRIZZO POLITICO, GOVERNO
E CONTROLLO DELLA COOPERAZIONE
ALLO SVILUPPO

Art. 9.

(Istituzione del Viceministro)

1. In applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, il Presi-

dente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro degli affari esteri, nomina un sottosegretario responsabile dell'attività di cooperazione allo sviluppo al quale sono attribuiti il titolo e le prerogative di Viceministro.

Art. 10.

*(Indirizzo politico e programmatico
della cooperazione allo sviluppo.
Documento programmatico triennale)*

1. Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri, approva un documento programmatico triennale, che dovrà essere aggiornato ogni anno, contenente gli indirizzi generali sulla cooperazione allo sviluppo e la previsione delle risorse da destinare al Fondo per l'aiuto pubblico allo sviluppo, di cui all'articolo 28.

2. Il documento programmatico triennale può essere modificato in caso di eventi eccezionali.

3. Entro il 30 giugno di ogni anno, il documento programmatico triennale è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per il parere obbligatorio e non vincolante delle Commissioni parlamentari competenti, congiuntamente ad una relazione consuntiva sulle attività di cooperazione allo sviluppo realizzate nell'anno precedente.

Art. 11.

*(Indirizzo, vigilanza e controllo
del Parlamento)*

1. Il Viceministro degli affari esteri per la cooperazione allo sviluppo riferisce almeno una volta l'anno alle Commissioni parlamentari competenti in materia di affari esteri della Camera dei deputati e del Senato della

Repubblica sugli indirizzi e sulle attività di cooperazione allo sviluppo.

2. Copia dei pareri espressi dal Comitato consultivo per la cooperazione allo sviluppo, di cui all'articolo 12, e dal Consiglio direttivo per la cooperazione allo sviluppo, di cui all'articolo 13, è trasmessa alle Commissioni parlamentari competenti in materia di affari esteri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

3. Le Commissioni parlamentari competenti in materia di affari esteri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, su richiesta del Viceministro degli affari esteri per la cooperazione allo sviluppo, esprimono, entro un termine di trenta giorni, parere in merito ai contributi volontari agli organismi internazionali operanti nel campo della cooperazione con i PVS, di cui all'articolo 7.

4. Le Commissioni parlamentari competenti in materia di affari esteri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica possono disporre indagini, ispezioni ed attività di monitoraggio su qualsiasi iniziativa di cooperazione allo sviluppo, secondo quanto previsto dai rispettivi regolamenti parlamentari, anche costituendo un apposito comitato ristretto.

CAPO III

PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI COOPERAZIONE

Art. 12.

*(Comitato consultivo
per la cooperazione allo sviluppo)*

1. Presso il Ministero degli affari esteri è istituito il Comitato consultivo per la cooperazione allo sviluppo (CCS).

2. Il CCS è presieduto dal Viceministro degli affari esteri per la cooperazione allo sviluppo ed è composto:

a) da un rappresentante per ciascuno dei seguenti Ministeri: affari esteri; attività produttive; economia e finanze; politiche agricole, alimentari e forestali; istruzione; università e ricerca; lavoro e previdenza sociale; interno;

b) da un rappresentante delle Regioni, uno delle province e uno dei comuni, designati dai rispettivi organi o associazioni rappresentative;

c) dai Presidenti delle Commissioni parlamentari competenti in materia di affari esteri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e da quattro membri nominati tra i componenti delle Commissioni medesime;

d) da otto membri nominati dal Viceministro degli affari esteri per la cooperazione allo sviluppo, scelti tra personalità rappresentative della società civile e tra esperti in materia di cooperazione allo sviluppo.

3. Possono essere invitati a partecipare alle riunioni del CCS rappresentanti di altri Ministeri o esperti, in relazione alle questioni da trattare.

4. Il CCS:

a) formula pareri in merito alle strategie e alle politiche di cooperazione promosse dal Ministero degli affari esteri;

b) esprime pareri in merito ad ogni questione che il presidente ritenga opportuno sottoporre al suo esame.

5. I pareri del CCS sono pubblici e ne viene data notizia mediante apposito bollettino, copia del quale è trasmessa al Parlamento.

6. Alle funzioni di segreteria del CCS attende la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo.

Art. 13.

*(Consiglio direttivo
per la cooperazione allo sviluppo)*

1. Presso il Ministero degli affari esteri è istituito il Consiglio direttivo per la cooperazione allo sviluppo (CDCS), presieduto dal Viceministro degli affari esteri per la cooperazione allo sviluppo e composto dal direttore generale per la cooperazione allo sviluppo, dai direttori generali del Ministero degli affari esteri di volta in volta competenti per area geografica, dal direttore generale per la cooperazione economica e finanziaria multilaterale del Ministero degli affari esteri e da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri delle attività produttive e dell'economia e delle finanze.

2. Il CDCS:

a) esprime parere obbligatorio e vincolante circa l'inserimento nell'albo delle ONG operanti nel campo della cooperazione allo sviluppo, di cui all'articolo 24, delle organizzazioni che ne abbiano fatto richiesta;

b) esprime parere obbligatorio e vincolante sulle iniziative di cooperazione il cui valore superi i due milioni di euro;

c) esprime parere obbligatorio e vincolante sulle iniziative suscettibili di essere finanziate con crediti di aiuto;

d) esprime parere obbligatorio e vincolante sugli accordi con gli organismi internazionali relativi alla realizzazione di iniziative di cooperazione.

3. I pareri del CDCS sono pubblici e ne viene data notizia mediante apposito bollettino, copia del quale è trasmessa al Parlamento.

4. Alle funzioni di segreteria del CDCS attende la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo.

CAPO IV

REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ
DI COOPERAZIONE E STRUTTURE
DI GESTIONE

Art. 14.

*(Competenze del Ministero
degli affari esteri)*

1. Il Ministero degli affari esteri ha la responsabilità istituzionale del perseguimento delle finalità e degli obiettivi della presente legge.

Art. 15.

*(Direzione generale
per la cooperazione allo sviluppo)*

1. Per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 opera, nell'ambito del Ministero degli affari esteri, quale suo ufficio dirigenziale di primo livello, la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo (DGCS).

2. Le iniziative rispondenti alle finalità di cui all'articolo 1 sono approvate con delibera del direttore generale per la cooperazione allo sviluppo.

3. L'articolazione funzionale e le modalità operative della DGCS sono determinate con decreto del Viceministro degli affari esteri per la cooperazione allo sviluppo, anche in deroga alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

4. Nell'attività relativa alla programmazione e individuazione degli interventi di cooperazione la DGCS agisce di concerto con le altre direzioni generali del Ministero degli affari esteri competenti per territorio e per materia.

5. Per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, la DGCS promuove e coordina

la partecipazione di altre Amministrazioni dello Stato, degli enti locali, di enti ed istituti pubblici e privati, alle iniziative pubbliche aventi le predette finalità.

6. La DGCS può svolgere una funzione di promozione, orientamento ed assistenza per le iniziative promosse da organizzazioni e soggetti privati che siano conformi alle finalità della presente legge.

7. Per l'espletamento di specifici incarichi la DGCS può avvalersi di personale dell'Amministrazione dello Stato, di enti pubblici non economici o di esperti estranei all'amministrazione, da inviare in missione all'estero o da impiegare presso la DGCS stessa, scelti in via prioritaria tra gli iscritti all'albo di cui all'articolo 19. Con decreto del direttore generale per la cooperazione allo sviluppo è determinato il trattamento degli esperti in missione all'estero o in servizio presso la DGCS, con riferimento a quello del personale amministrativo di ruolo.

8. La DGCS può, inoltre, stipulare convenzioni e contratti con fondazioni, enti ed istituti pubblici e privati, per la realizzazione di attività rientranti nell'ambito della propria competenza.

9. La DGCS si avvale altresì, per compiti di natura tecnica relativi alla individuazione, alla valutazione, alla realizzazione e al monitoraggio delle iniziative di cooperazione nel settore agricolo, dell'Istituto agronomico per l'Oltremare.

Art. 16.

(Servizio di supporto operativo)

1. Nell'ambito della DGCS è istituito il Servizio di supporto operativo (SSO), con a capo un dirigente di prima fascia dell'area funzionale della cooperazione, di cui all'articolo 18, articolato in uffici con a capo dirigenti di seconda fascia.

2. Il SSO fornisce supporto agli uffici della DGCS, curando la realizzazione delle

iniziative di cooperazione, fornendo pareri e consulenze relative agli aspetti tecnici della attività di cooperazione, svolgendo le attività necessarie alla indizione e allo svolgimento delle gare di appalto di beni e servizi relativi alle attività di cooperazione bilaterale ed effettuando, su richiesta della DGCS, studi, ricerche ed ogni altra attività di carattere tecnico utile allo svolgimento delle sue attività.

3. L'articolazione funzionale del SSO è determinata con decreto del Viceministro degli affari esteri per la cooperazione allo sviluppo.

Art. 17.

(Servizio di controllo e valutazione)

1. Presso la DGCS è istituito un apposito Servizio di controllo e valutazione (SCV) sull'attività di cooperazione, con a capo un dirigente di prima fascia dell'area funzionale della cooperazione. Il SCV è articolato in uffici, con a capo dirigenti di seconda fascia.

2. Il SCV effettua, anche avvalendosi di consulenti esterni, il controllo e la valutazione in corso d'opera e finale degli interventi di cooperazione. Il SCV, inoltre, vigila sull'attività degli uffici locali di cooperazione, di cui all'articolo 21, e delle ONG iscritte all'albo di cui all'articolo 24.

3. L'articolazione funzionale del SCV è determinata con decreto del Viceministro degli affari esteri per la cooperazione allo sviluppo.

Art. 18.

(Area funzionale della cooperazione allo sviluppo)

1. Presso il Ministero degli affari esteri è istituita una speciale area funzionale della cooperazione allo sviluppo, comprendente personale delle qualifiche funzionali di livello C, vicedirigenti e dirigenti.

2. L'organico dell'area funzionale di cui al comma 1 è determinato con decreto del Ministro degli affari esteri, nell'ambito dell'organico totale del Ministero.

3. Il personale dell'area funzionale di cui al comma 1 può prestare servizio presso la DGCS, gli uffici locali di cooperazione istituiti ai sensi dell'articolo 21, nonché nelle Rappresentanze italiane presso gli organismi internazionali e comunitari operanti nel campo della cooperazione con i PVS e i PET.

Art. 19.

(Albo degli esperti di cooperazione)

1. Presso la DGCS è istituito l'albo degli esperti di cooperazione, al quale è fatto riferimento per le assegnazioni dei posti di esperto per le attività di cooperazione da realizzare nei PVS e nei PET e per i posti di consulente presso la DGCS e gli uffici locali di cooperazione.

2. L'inserimento nell'albo di cui al comma 1 è effettuato secondo modalità stabilite con apposito decreto del Viceministro degli affari esteri per la cooperazione allo sviluppo.

3. Possono essere inseriti a domanda nell'albo di cui al comma 1 tutti coloro che abbiano prestato servizio per almeno cinque anni quali funzionari o esperti presso organismi internazionali e comunitari operanti nel campo della cooperazione allo sviluppo, o quali esperti o tecnici ai sensi dell'articolo 16 della legge 26 febbraio 1987, n. 49.

Art. 20.

(Albo delle società e degli enti di particolare competenza nel settore della cooperazione allo sviluppo)

1. È istituito presso la DGCS l'albo delle società e degli enti di particolare competenza nel settore della cooperazione allo sviluppo,

al quale è fatto riferimento, in via prioritaria, per l'assegnazione delle convenzioni e dei contratti di cui all'articolo 15, comma 8.

2. L'inserimento nell'albo di cui al comma 1 è effettuato secondo modalità stabilite con apposito decreto del Viceministro degli affari esteri per la cooperazione allo sviluppo.

Art. 21.

(Uffici locali di cooperazione)

1. Presso le Ambasciate aventi sede nei PVS e nei PET, con decreto del Viceministro degli affari esteri per la cooperazione allo sviluppo possono essere istituiti appositi uffici di cooperazione, con a capo un dirigente di seconda fascia o un vice dirigente dell'area funzionale di cui all'articolo 18.

2. Gli uffici locali di cooperazione possono essere competenti per più Paesi. Gli uffici possono avvalersi di consulenti ed esperti tecnici iscritti all'albo di cui all'articolo 19, assunti con contratto a termine per coadiuvare l'attività dell'ufficio o per specifici compiti relativi all'attività di cooperazione, nonché di personale esecutivo e ausiliario assunto *in loco* con contratto a tempo determinato.

3. Gli oneri derivanti dall'istituzione degli uffici locali di cooperazione sono a carico del Fondo per l'APS, di cui all'articolo 28.

4. Gli uffici locali di cooperazione hanno il compito di raccogliere elementi utili all'individuazione, all'istruttoria e alla valutazione preventiva delle iniziative di cooperazione; di raccogliere dati ed informazioni e predisporre relazioni circa le attività di cooperazione svolte da altri donatori, organismi internazionali e comunitari; di esercitare la supervisione ed il controllo sulle iniziative in corso, nonché di compiere ogni atto necessario al buon andamento delle attività di cooperazione.

5. Il direttore dell'ufficio locale di cooperazione è responsabile dell'amministrazione

dei fondi attribuiti all'ufficio stesso per la realizzazione delle attività di cooperazione.

6. Ciascun ufficio di cooperazione locale dispone ogni anno di un fondo di anticipazione, a valere sul Fondo di cui all'articolo 28, da utilizzare per la realizzazione delle iniziative di cooperazione relative al Paese o ai Paesi di competenza e per eventuali iniziative di emergenza.

7. Gli uffici locali di cooperazione dispongono, inoltre, di una dotazione finanziaria annuale determinata con decreto del Viceministro degli affari esteri per la cooperazione allo sviluppo, modificabile nel corso dell'anno, per le spese di funzionamento e per il finanziamento di iniziative rispondenti alle finalità della presente legge di importo inferiore a 100 euro. Tali iniziative possono essere deliberate dal direttore dell'ufficio di cooperazione, previo parere favorevole del capo della Rappresentanza diplomatica competente. Con analoghe modalità possono essere approvate iniziative di importo inferiore a 300.000 euro relative ad interventi per fronteggiare calamità naturali o causate dall'uomo, a seguito di dichiarazione dello stato di calamità da parte del Viceministro degli affari esteri per la cooperazione allo sviluppo.

Art. 22.

(Personale in servizio di cooperazione all'estero)

1. Il personale inviato in servizio all'estero per lo svolgimento di specifici incarichi relativi alla individuazione, istruttoria, esecuzione e valutazione di iniziative di cooperazione è costituito da personale dipendente dell'amministrazione dello Stato e di enti pubblici o da soggetti privati assunti con contratto a tempo determinato scelti in via prioritaria, se l'incarico è di durata superiore a tre mesi, tra gli esperti iscritti all'albo di cui all'articolo 19.

2. Il trattamento del personale di cui al comma 1 è determinato con decreto del Viceministro degli affari esteri per la cooperazione allo sviluppo.

3. Il direttore dell'ufficio locale di cooperazione o, in mancanza di tale ufficio, il capo della Rappresentanza diplomatica competente sovrintende al corretto svolgimento dell'attività del personale di cui al presente articolo.

CAPO V

COOPERAZIONE DECENTRATA E SOSTEGNO ALLE ORGANIZZAZIONI DELLA SOCIETÀ CIVILE

Art. 23.

(Cooperazione decentrata)

1. Il Ministero degli affari esteri, tramite la DGCS, promuove e favorisce l'attività di cooperazione allo sviluppo delle Regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano, delle province e dei comuni, di seguito denominati «enti locali», facilitando i contatti *in loco* e curando la formazione e l'informazione del personale degli enti locali stessi addetto alla cooperazione.

2. Gli enti locali comunicano alla DGCS le iniziative di cooperazione allo sviluppo da essi promosse.

3. Il Ministero degli affari esteri, tramite la DGCS, può fornire, su richiesta, agli enti locali contributi per attività di cooperazione allo sviluppo da essi promosse singolarmente o in consorzio tra loro ed attuate da soggetti residenti nel loro ambito di competenza territoriale.

4. Gli enti locali possono concorrere, attraverso appositi contributi al Fondo per l'APS di cui all'articolo 28, ad iniziative promosse dalla DGCS, oppure cofinanziare, unitamente alla DGCS, programmi o progetti promossi

da ONG iscritte all'albo di cui all'articolo 24 o iniziative multilaterali promosse da organismi internazionali.

Art. 24.

(Albo delle organizzazioni non governative operanti nel campo della cooperazione allo sviluppo)

1. Le organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, che esplicano la loro attività nel campo della cooperazione allo sviluppo, possono chiedere l'iscrizione all'albo delle organizzazioni non governative operanti nel campo della cooperazione allo sviluppo, istituito presso il Ministero degli affari esteri.

2. L'iscrizione all'albo di cui al comma 1 è concessa dalla DGCS, previo parere del CDCS ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettera a), a condizione che le ONG richiedenti:

a) risultino costituite ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;

b) abbiano tra i fini istituzionali principali quello di svolgere attività di cooperazione allo sviluppo con le finalità di cui all'articolo 1 della presente legge;

c) non abbiano rapporti di dipendenza, né siano legate in alcun modo agli interessi di enti pubblici e privati aventi scopo di lucro;

d) dispongano di struttura idonea ad assicurare il raggiungimento delle attività statutarie;

e) documentino capacità organizzativa ed esperienza operativa in attività di cooperazione nei PVS;

f) accettino i controlli periodici disposti dalla DGCS anche ai fini del mantenimento della qualifica;

g) certifichino il bilancio annuale avvalendosi di dottori o ragionieri commercialisti,

iscritti nel rispettivo albo da più di cinque anni, nonché nel registro dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, e al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1992, n. 474, ovvero di società di revisione che abbiano stipulato apposita convenzione con la DGCS;

h) dimostrino capacità di autofinanziamento e dispongano di un fondo patrimoniale non inferiore a 50.000 euro.

3. L'iscrizione all'albo è revocata dalla DGCS, qualora venga meno uno dei requisiti di cui al comma 2, lettere da *a)* ad *h)*.

4. È fatto obbligo alle ONG iscritte all'albo, a pena di cancellazione dal medesimo, di presentare al Ministero degli affari esteri entro il 30 giugno di ogni anno una relazione sulle attività svolte nel corso del precedente anno, il bilancio analitico consuntivo relativo a tale anno ed il bilancio preventivo relativo all'anno in corso, certificati secondo le modalità indicate al comma 2, lettera *g)*.

Art. 25.

(Contributi ad ONG)

1. Alle ONG di cui all'articolo 24 ed ai loro consorzi ed associazioni possono essere concessi dalla DGCS, previo parere favorevole del CDCS, contributi per le attività programmate per il triennio successivo, tenuto conto del volume e dell'efficacia delle attività già svolte in favore dei PVS e della capacità di autofinanziamento dimostrata.

2. Ai soggetti di cui al comma 1 possono altresì essere concessi contributi per lo svolgimento di attività di cooperazione da essi promosse, in misura non superiore al 70 per cento del costo totale.

CAPO VI

VOLONTARIATO INTERNAZIONALE
PER LA COOPERAZIONE
ALLO SVILUPPO

Art. 26.

*(Volontari internazionali per la cooperazione
allo sviluppo)*

1. La Repubblica promuove il volontariato internazionale quale manifestazione dello spirito di solidarietà tra i popoli.

2. Si considera volontario internazionale per la cooperazione allo sviluppo ogni cittadino dell'Unione europea che abbia stipulato un contratto di volontariato con una ONG iscritta all'albo di cui all'articolo 24 o con l'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) o con la DGCS, con il quale si impegna a svolgere un servizio volontario di cooperazione in uno o più PVS.

3. Il volontario deve essere in possesso delle conoscenze tecniche e delle qualità personali necessarie allo svolgimento dei compiti assegnatigli, nonché di adeguata formazione e di idoneità psicofisica. La qualifica di volontario si assume al momento della sottoscrizione del contratto di volontariato internazionale.

4. Il contratto di cui al comma 2, redatto secondo uno schema tipo predisposto dalla DGCS, o secondo le regole dell'ONU nel caso di volontari della medesima Organizzazione, deve prevedere la durata del servizio, l'eventuale periodo di formazione e di post-servizio, l'attività da svolgere con riferimento agli specifici programmi dell'organizzazione ed il trattamento economico, previdenziale, assicurativo e assistenziale.

5. Copia di ciascun contratto deve essere trasmessa dall'interessato al Ministero degli affari esteri.

6. Il trattamento economico del volontario impiegato da una ONG o dalla DGCS è fis-

sato dal contratto nell'ambito di massimali stabiliti con decreto del Viceministro degli affari esteri per la cooperazione allo sviluppo.

Art. 27.

*(Tutela del volontario internazionale
per la cooperazione allo sviluppo)*

1. Il volontario che presta servizio presso una ONG per attività di cooperazione allo sviluppo con contratto superiore a tre mesi è iscritto all'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti ed è assicurato, insieme ai familiari a carico che lo seguano eventualmente nel PVS o nel PET di assegnazione, contro i rischi di morte, malattia e infortuni con polizza a loro favore stipulata dalla ONG secondo i massimali stabiliti dal Ministero degli affari esteri.

2. Per i volontari con contratto di durata pari o superiore ad un anno il Ministero degli affari esteri rimborsa alle ONG gli oneri a loro carico dei contributi ed assicurazioni di cui al comma 1. Il volontario che abbia stipulato un contratto di durata superiore a due mesi, se dipendente di amministrazioni pubbliche, ha diritto al collocamento in aspettativa senza assegni fino a due anni, nei limiti di appositi contingenti da fissare con decreto del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione. Il trattamento previdenziale e assistenziale rimane a carico delle amministrazioni di appartenenza ed è rimborsato dal Ministero degli affari esteri alle stesse amministrazioni sia per la parte di loro competenza che per quella a carico del lavoratore. Il solo diritto all'aspettativa senza assegni per un periodo massimo di due anni spetta anche al dipendente che segua il coniuge volontario internazionale.

3. Le imprese private che concedono ai volontari, ovvero al coniuge, da esse dipen-

denti il collocamento in aspettativa senza assegni possono assumere personale sostitutivo con contratto di lavoro interinale o a tempo determinato per un periodo massimo di due anni, in aggiunta ai contingenti eventualmente fissati da disposizioni di legge.

4. I cittadini italiani soggetti all'obbligo di leva hanno diritto al rinvio del servizio militare per la durata del servizio di volontariato internazionale, secondo le modalità della presente legge. Il servizio prestato in qualità di volontario internazionale per un periodo non inferiore ad un anno comporta la definitiva dispensa dall'obbligo di leva.

5. Il Ministero degli affari esteri può concedere ad ONG, o a loro associazioni e consorzi, contributi per attività di selezione, formazione e impiego di volontari.

CAPO VII

RISORSE, AGEVOLAZIONI, RICONOSCIMENTI, NORME RELATIVE A CONTRATTI ED APPALTI. DISPOSIZIONI FINALI

Art. 28.

(Fondo per l'aiuto pubblico allo sviluppo)

1. Fermo quanto disposto dall'articolo 5, commi 3 e 5, i mezzi finanziari per l'attuazione degli interventi di APS previsti dalla presente legge e per le spese di funzionamento della DGCS e degli uffici locali di cooperazione, ivi incluse le spese per il personale, sono iscritti in un apposito Fondo speciale per l'aiuto pubblico allo sviluppo, dotato di autonomia contabile e amministrativa, di seguito denominato «Fondo per l'APS». Per la sua gestione è istituita apposita contabilità speciale presso la Tesoreria provinciale dello Stato di Roma, intestata alla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri.

2. Il Fondo per l'APS è costituito:

a) dagli stanziamenti iscritti nell'apposita rubrica istituita nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e determinati annualmente con le modalità di cui all'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni;

b) dagli eventuali altri apporti conferiti dai PVS beneficiari delle iniziative di cooperazione, da altri Stati o enti internazionali;

c) dagli eventuali contributi degli enti locali;

d) da donazioni, lasciti, legati di persone fisiche o giuridiche;

e) dai rientri conseguenti al rimborso del capitale e degli interessi dei crediti di aiuto concessi e al rimborso dei finanziamenti a dono non interamente utilizzati, ivi inclusi gli interessi maturati;

f) dai proventi derivanti dalla destinazione da parte dei contribuenti dell'8 per mille dell'IRPEF, ai sensi dell'articolo 29.

3. I fondi residui non utilizzati al termine dell'anno finanziario sono riportati all'anno successivo.

4. Le disponibilità finanziarie non impegnate alla data di entrata in vigore della presente legge, iscritte nella rubrica «Cooperazione allo sviluppo» dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, sono trasferite sul Fondo per l'APS.

Art. 29.

(Ripartizione della quota del gettito IRPEF)

1. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, il Fondo per l'APS concorre con lo Stato, nonché con i soggetti di cui agli articoli 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, 30 della legge 22 novembre 1988, n. 516, 23 della legge 22 novembre 1988, n. 517, 4 della legge 5 ottobre 1993, n. 409, 27 della legge 29 novembre 1995, n. 520, e 2 della

legge 20 dicembre 1996, n. 638, e con gli enti che stipulano analoghi accordi, alla ripartizione della quota pari all'8 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), liquidata dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali.

Art. 30.

(Agevolazioni fiscali)

1. I contributi, le donazioni e le oblazioni, erogati da persone fisiche e giuridiche in favore del Fondo per l'APS e delle ONG iscritte all'albo di cui all'articolo 24, sono deducibili dal reddito imponibile netto ai fini dell'IRPEF e dell'imposta sul reddito delle società (IRES), nella misura massima del 3 per cento di detto reddito.

2. Le spese per attività di cooperazione nei PVS realizzate da ONG iscritte all'albo di cui all'articolo 24 sono esenti dall'imposta sul valore aggiunto (IVA) e dall'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).

Art. 31.

(Anticipazioni)

1. Il comma 1-*bis* dell'articolo 5 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, è sostituito dal seguente:

«1-*bis*. Il divieto di cui al comma 1 non si applica ai finanziamenti che sono erogati dal Ministero degli affari esteri per la realizzazione di iniziative di cooperazione allo sviluppo in favore di regioni, comuni, province, nonché di università, aziende sanitarie locali e organizzazioni non governative operanti nel campo della cooperazione allo sviluppo».

Art. 32.

*(Riconoscimento dell'attività
di cooperazione)*

1. Il periodo di servizio quale volontario internazionale, o esperto o cooperante in programmi di sviluppo della DGCS o di ONG iscritte all'albo di cui all'articolo 24, al pari del titolo di funzionario o esperto di organizzazioni internazionali operanti nel campo della cooperazione allo sviluppo, è considerato titolo utile ai fini della graduatoria nei concorsi pubblici.

2. Gli esperti e i consulenti che prestano servizio per la DGCS o per ONG iscritte all'albo di cui all'articolo 24 nei PVS o nei PET hanno diritto, se dipendenti pubblici, al collocamento in aspettativa senza assegni. Analogo beneficio spetta al coniuge convivente.

Art. 33.

*(Appalti, contabilità e rendicontazione
delle attività di cooperazione)*

1. Con il regolamento di cui all'articolo 34 sono determinate le modalità relative alla stipula di contratti e convenzioni ed all'espletamento di gare per appalti di servizi e opere nell'ambito dell'attività di cooperazione in Italia e all'estero, anche in deroga alla normativa nazionale vigente.

2. Con il regolamento di cui all'articolo 34 sono altresì determinate le modalità di contabilità e rendicontazione delle attività di cooperazione allo sviluppo attuate ai sensi della presente legge, anche in deroga alle norme generali sulla contabilità pubblica.

Art. 34.

(Disposizioni transitorie e finali)

1. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le Commissioni parlamentari competenti, sono emanate le disposizioni per l'esecuzione della presente legge.

2. Il personale comandato da altre amministrazioni od enti pubblici presso la DGCS ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettere *b)* e *d)*, della legge 26 febbraio 1987, n. 49, può continuare a prestare servizio presso la DGCS per un ulteriore periodo di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Gli esperti e tecnici di cui all'articolo 16, comma 1, lettere *c)* ed *e)*, della legge 26 febbraio 1987, n. 49, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, possono continuare a prestare servizio presso la DGCS o presso le Ambasciate nei PVS e nei PET.

4. Coloro che abbiano prestato servizio in qualità di esperto o tecnico presso gli uffici del Ministero degli affari esteri responsabili dell'attività di cooperazione allo sviluppo ai sensi delle leggi 15 dicembre 1971, n. 1222, 9 febbraio 1979, n. 38, e 26 febbraio 1987, n. 49, per almeno dieci anni e coloro che abbiano prestato servizio come esperti in iniziative di cooperazione allo sviluppo realizzate ai sensi delle predette leggi per almeno dieci anni possono essere inseriti, a domanda, nell'albo degli esperti di cooperazione di cui all'articolo 19 della presente legge.

5. I dipendenti del Ministero degli affari esteri con la qualifica di dirigente e di vicedirigente o appartenenti all'area funzionale C, che abbiano prestato servizio presso gli

uffici del Ministero degli affari esteri responsabili dell'attività di cooperazione allo sviluppo, di cui alle citate leggi n. 1222 del 1971, n. 38 del 1979 e n. 49 del 1987, per almeno dieci anni possono essere inquadrati, a domanda, nell'area funzionale della cooperazione allo sviluppo istituita ai sensi dell'articolo 18 della presente legge.

6. La legge 26 febbraio 1987, n. 49, è abrogata.

7. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

